



# Comune di Pantelleria

## Provincia di Trapani

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006, COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTE DEI MEZZI DELL'ENTE

#### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il Comune di Pantelleria, soggetto che stipula il contratto;
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per “Società”: la Compagnia Assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto a norma di legge l'esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.

#### **Art. 1 – ENTE APPALTANTE**

Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00247990815 – Tel. 0923695057 – Fax 0923911981.

#### **Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalle ore 24.00 del **30/11/2013**, e scadenza alle ore 24.00 del **30/11/2015**, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo. La prima copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore 24.00 del **30/11/2013** e scadenza alle ore 24.00 del **30/11/2014**, la seconda copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore 24.00 del **30/11/2014** e scadenza alle ore 24.00 del **30/11/2015**.

#### **Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO**

Premio annuo: **euro 5.650,00** oneri ed imposte comprese. Costo complessivo riferito all'intera durata contrattuale: **euro 11.300,00** oneri ed imposte comprese.

#### **Art. 4 - TARIFFA E PREMIO R.C.A.**

La garanzia di responsabilità Civile verso Terzi RCA, deve essere prestata con la formula BONUS/MALUS (di cui dovrà essere garantita la classe di merito precedentemente maturata alla data odierna e riportata nelle attestazioni di rischio) per quanto riguarda le autovetture, e a TARIFFA FISSA per quanto riguarda tutti gli altri veicoli.

I dati tecnici di ogni veicolo, le copie delle carte di circolazione e le attestazioni di rischio di tutti i veicoli sono disponibili nella sezione bandi avvisi verbali settore lavori pubblici del sito internet del Comune ([www.comunepantelleria.it](http://www.comunepantelleria.it)).

La garanzia R.C.A. deve essere prestata senza franchigia con la garanzia accessoria di tutela legale e con i seguenti massimali:

- Massimale complessivo € 3.000.000,00;
- danni a persone: € 2.500.000,00;
  - danni a cose: € 500.000,00;

Inoltre dovrà essere previste la seguente garanzia:

#### **INFORTUNI CONDUCENTI**

L'Impresa deve garantire il conducente del veicolo per i seguenti massimali:

- € 50.000,00 capitale caso morte;
- € 100.000,00 capitale caso invalidità permanente senza alcuna franchigia e con riferimento alla tabella INAIL;
- € 2.000,00 spese sanitarie.

#### **Art. 5 – TERMINI, LUOGO E MODALITÀ DI FORNITURA**

L'ordine di fornitura relativo all'aggiudicazione della gara sarà emesso solo a seguito dell'esito positivo della verifica tecnica ed amministrativa della documentazione prodotta in sede di gara.

La compagnia è tenuta a fornire la copertura assicurativa, di tutti i veicoli oggetto della fornitura, con inizio dalle ore 24:00 del 30.11.2013 e fino alle ore 24:00 del 30.11.2015.

Pertanto è obbligo della Compagnia predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché la copertura assicurativa possa avere inizio nel predetto termine.

#### **Art. 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la compagnia fornirà la copertura su propria documentazione di polizza per coperture RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale modifica e/o integrazione a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Compagnia, L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato ed i modelli della Compagnia, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Art. 7 – VARIAZIONI ALLE GARANZIE CONTRATTUALI**

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verificano variazioni al numero dei mezzi, l'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo.

All'uopo la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria provvederà a ridurre il premio per gli autoveicoli alienati ed a integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.

In ogni caso, i premi praticati non subiranno variazioni se non per i cambiamenti tariffari conseguenti alle regole evolutive del così detto bonus/malus. A tal uopo la Compagnia assicuratrice, contestualmente al contratto assicurativo, fornirà copia della tariffa RCA, per singole classi di merito, che resterà invariata per l'intero periodo assicurativo.

#### **Art. 8 – PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il pagamento del premio avverrà in via anticipata entro gg. 30 (trenta) dalla data di stipula del contratto e il premio successivo entro gg. 30 (trenta) dalla scadenza annuale.

Alla fine di ogni annualità assicurativa, la Compagnia fornirà appendice contrattuale contenente l'elenco dei mezzi inclusi e dei mezzi esclusi con il conteggio del premio attivo o passivo che ne scaturisce; entro gg. 60 (sessanta) dalla data in cui il documento perverrà all'Amministrazione, la stessa provvederà al pagamento

#### **Art. 9 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicuratore deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

#### **Art. 10 – FORO COMPETENTE**

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Marsala.

**Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.